



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/54 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanololo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 80

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 112
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 129
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 153
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfa-terpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 159
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 167
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia ⁽¹⁾ 177
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame ⁽¹⁾ 181
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 186
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽¹⁾ 214
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 242

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 246
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾ 259

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/53 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-butenato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il butan-1-olo, l'esan-1-olo, l'ottan-1-olo, il nonan-1-olo, il dodecan-1-olo, l'eptan-1-olo, il decan-1-olo, il pentan-1-olo, l'etanolo, l'acetaldeide, il propanale, il butanale, il pentanale, l'esanale, l'ottanale, il decanale, il dodecanale, il nonanale, l'eptanale, l'undecanale, l'1,1-dietossietano, l'acido formico, l'acido acetico, l'acido propionico, l'acido valerico, l'acido esanoico, l'acido ottanoico, l'acido decanoico, l'acido dodecanoico, l'acido oleico, l'acido esadecanoico, l'acido tetradecanoico, l'acido eptanoico, l'acido nonanoico, l'acetato di etile, il propilacetato, l'acetato di butile, l'acetato di esile, l'acetato di ottile, l'acetato di nonile, l'acetato di decile, l'acetato di dodecile, l'acetato di eptile, l'acetato di metile, il butirrato di metile, il butirrato di butile, il butirrato di pentile, il butirrato di esile, il butirrato di ottile, il decanoato di etile, l'esanoato di etile, l'esanoato di propile, l'esanoato di pentile, l'esanoato di esile, l'esanoato di metile, il formiato di etile, il laurato di etile, il tetradecanoato di etile, il nonanoato di etile, l'ottanoato di etile, il propionato di etile, il propionato di metile, il valerato di etile, il valerato di butile, l'es-3-enoato di etile, l'esadecanoato di etile, il trans-2-butenato di etile, l'undecanoato di etile, l'isovalerato di butile, l'isobutirrato di esile, il 2-metilbutirrato di metile, il 2-metilbutirrato di esile, il citrato di trietile,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

l'isovalerato di esile e il 2-metilvalerato di metile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 12 marzo 2013 ⁽¹⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

⁽¹⁾ EFSA Journal (2013); 11(4): 3169.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02004	—	Butan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 71-36-3</p> <p>FLAVIS 02.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02005	—	Esan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Esan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Esan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96,5 % Formula chimica: C₆H₁₄O Numero CAS: 111-27-3 FLAVIS 02.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02006	—	Ottan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 111-87-5</p> <p>FLAVIS 02.006</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'ottan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02007	—	Nonan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₂₀O</p> <p>Numero CAS: 143-08-8</p> <p>FLAVIS 02.007</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del nonan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02008	—	Dodecan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Dodecan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Dodecan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₆O</p> <p>Numero CAS: 112-53-8</p> <p>FLAVIS 02.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del dodecan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02021	—	Eptan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Eptan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Eptan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₆O</p> <p>Numero CAS: 111-70-6</p> <p>FLAVIS 02.021</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'eptan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02024	—	Decan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Decan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Decan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 112-30-1</p> <p>FLAVIS 02.024</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del decan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02040	—	Pentan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Pentan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Pentan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 71-41-0</p> <p>FLAVIS 02.040</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del pentan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02078	—	Etanolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Etanolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Etanolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica o fermentazione enzimatica.</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆O</p> <p>Numero CAS: 64-17-5</p> <p>FLAVIS 02.078</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'etanolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05001	—	Acetaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetaldeide</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₄O</p> <p>Numero CAS: 75-07-0</p> <p>FLAVIS 05.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acetaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05002	—	Propanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O</p> <p>Numero CAS: 123-38-6</p> <p>FLAVIS 05.002</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05003	—	Butanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₈O</p> <p>Numero CAS: 123-72-8</p> <p>FLAVIS 05.003</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del butanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05005	—	Pentanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Pentanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Pentanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 110-62-3</p> <p>FLAVIS 05.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del pentanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05008	—	Esanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Esanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Esanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 66-25-1</p> <p>FLAVIS 05.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'esanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05009	—	Ottanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O</p> <p>Numero CAS: 124-13-0</p> <p>FLAVIS 05.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'ottanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05010	—	Decanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Decanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Decanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O</p> <p>Numero CAS: 112-31-2</p> <p>FLAVIS 05.010</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del decanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05011	—	Dodecanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Dodecanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Dodecanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O</p> <p>Numero CAS: 112-54-9</p> <p>FLAVIS 05.011</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del dodecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05025	—	Nonanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 124-19-6</p> <p>FLAVIS 05.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del nonanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05031	—	Eptanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Eptanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Eptanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O</p> <p>Numero CAS: 111-71-7</p> <p>FLAVIS 05.031</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'eptanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05034	—	Undecanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Undecanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Undecanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 112-44-7</p> <p>FLAVIS 05.034</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'undecanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b06001	—	1,1-dietossietano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 1,1-dietossietano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 1,1-dietossietano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 105-57-7</p> <p>FLAVIS 06.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'1,1-dietossietano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.	
2b08001	—	Acido formico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido formico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido formico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: CH₂O₂ Numero CAS: 64-18-6 FLAVIS 08.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido formico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08002	—	Acido acetico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido acetico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido acetico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₄O₂</p> <p>Numero CAS: 64-19-7</p> <p>FLAVIS 08.002</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido acetico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
1k280	—	Acido propionico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido propionico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido propionico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante.</p> <p>Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 79-09-4</p> <p>FLAVIS 08.003</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido propionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>		
2b08007	—	Acido valerico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido valerico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido valerico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 109-52-4</p> <p>FLAVIS 08.007</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido valerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08009	—	Acido esanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido esanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido esanoico</p> <p>Prodotto mediante modificazione chimica di grassi estratti</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 142-62-1</p> <p>FLAVIS 08.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido esanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08010	—	Acido ottanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido ottanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido ottanoico</p> <p>Prodotto mediante fermentazione seguita da distillazione frazionata.</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 124-07-2</p> <p>FLAVIS 08.010</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido ottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08011	—	Acido decanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido decanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido decanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 334-48-5</p> <p>FLAVIS 08.011</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido decanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08012	—	Acido dodecanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido dodecanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido dodecanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 143-07-7</p> <p>FLAVIS 08.012</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido dodecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08013	—	Acido oleico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido oleico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido oleico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₈H₃₄O₂</p> <p>Numero CAS: 112-80-1</p> <p>FLAVIS 08.013</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido oleico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08014	—	Acido esadecanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido esadecanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido esadecanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 %</p> <p>Formula chimica: C₁₆H₃₂O₂</p> <p>Numero CAS: 57-10-3</p> <p>FLAVIS 08.014</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido esadecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08016	—	Acido tetradecanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido tetradecanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido tetradecanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 94 % Formula chimica: C₁₄H₂₈O₂ Numero CAS: 544-63-8 FLAVIS 08.016</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido tetradecanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08028	—	Acido eptanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido eptanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido eptanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 111-14-8</p> <p>FLAVIS 08.028</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido eptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08029	—	Acido nonanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido nonanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido nonanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 112-05-0</p> <p>FLAVIS 08.029</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido nonanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09001	—	Acetato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₄H₈O₂ Numero CAS: 141-78-6 FLAVIS 09.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09002	—	Propilacetato	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Propilacetato</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propilacetato Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 109-60-4 FLAVIS 09.002</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del propilacetato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09004	—	Acetato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₁₂O₂ Numero CAS: 123-86-4 FLAVIS 09.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09006	—	Acetato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₂O₂ Numero CAS: 142-92-7 FLAVIS 09.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09007	—	Acetato di ottile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di ottile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di ottile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂ Numero CAS: 112-14-1 FLAVIS 09.007</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09008	—	Acetato di nonile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di nonile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di nonile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂ Numero CAS: 143-13-5 FLAVIS 09.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di nonile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09009	—	Acetato di decile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di decile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetato di decile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 112-17-4</p> <p>FLAVIS 09.009</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acetato di decile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09010	—	Acetato di dodecile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di dodecile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di dodecile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₄H₂₈O₂ Numero CAS: 112-66-3 FLAVIS 09.010</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di dodecile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09022	—	Acetato di eptile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di eptile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetato di eptile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97,5 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 112-06-1</p> <p>FLAVIS 09.022</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acetato di eptile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09023	—	Acetato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₃H₆O₂ Numero CAS: 79-20-9 FLAVIS 09.023</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09038	—	Butirrato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 623-42-7</p> <p>FLAVIS 09.038</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09042	—	Butirrato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 109-21-7</p> <p>FLAVIS 09.042</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09044	—	Butirrato di pentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di pentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di pentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 540-18-1</p> <p>FLAVIS 09.044</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09045	—	Butirrato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 2639-63-6</p> <p>FLAVIS 09.045</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09046	—	Butirrato di ottile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di ottile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di ottile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 110-39-4</p> <p>FLAVIS 09.046</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirrato di ottile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09059	—	Decanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Decanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Decanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂ Numero CAS: 110-38-3 FLAVIS 09.059</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del decanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09060	—	Esanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 123-66-0</p> <p>FLAVIS 09.060</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09061	—	Esanoato di propile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di propile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di propile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 626-77-7</p> <p>FLAVIS 09.061</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di propile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09065	—	Esanoato di pentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di pentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di pentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 540-07-8</p> <p>FLAVIS 09.065</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di pentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09066	—	Esanoato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 6378-65-0</p> <p>FLAVIS 09.066</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'esanoato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09069	—	Esanoato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Esanoato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Esanoato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₁₄O₂ Numero CAS: 106-70-7 FLAVIS 09.069</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'esanoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09072	—	Formiato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 109-94-4</p> <p>FLAVIS 09.072</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del formiato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09099	—	Laurato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Laurato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Laurato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₄H₂₈O₂ Numero CAS: 106-33-2 FLAVIS 09.099</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del laurato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09104	—	Tetradecanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Tetradecanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tetradecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₆H₃₂O₂ Numero CAS: 124-06-1 FLAVIS 09.104</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del tetradecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09107	—	Nonanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂ Numero CAS: 123-29-5 FLAVIS 09.107</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del nonanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09111	—	Ottanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 106-32-1</p> <p>FLAVIS 09.111</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'ottanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09121	—	Propionato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propionato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propionato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 105-37-3</p> <p>FLAVIS 09.121</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del propionato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09134	—	Propionato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Propionato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propionato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₄H₈O₂ Numero CAS: 554-12-1 FLAVIS 09.134</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09147	—	Valerato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Valerato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Valerato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₁₄O₂ Numero CAS: 539-82-2 FLAVIS 09.147</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del valerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09148	—	Valerato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Valerato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Valerato di butile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 591-68-4 FLAVIS 09.148</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del valerato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09191	—	Es-3-enoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Es-3-enoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Es-3-enoato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 2396-83-0</p> <p>FLAVIS 09.191</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'es-3-enoato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09193	—	Esadecanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Esadecanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Esadecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₁₈H₃₆O₂ Numero CAS: 628-97-7 FLAVIS 09.193</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'esadecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09248	—	Trans-2-butenato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Trans-2-butenato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Trans-2-butenato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 623-70-1</p> <p>FLAVIS 09.248</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del trans-2-butenato di etile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.	
2b09274	—	Undecanoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Undecanoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Undecanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₃H₂₆O₂ Numero CAS: 627-90-7 FLAVIS 09.274</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'undecanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09449	—	Isovalerato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 109-19-3</p> <p>FLAVIS 09.449</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isovalerato di butile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09478	—	Isobutirrato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isobutirrato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 2349-07-7</p> <p>FLAVIS 09.478</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isobutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09483	—	2-metilbutirrato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilbutirrato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilbutirrato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 868-57-5</p> <p>FLAVIS 09.483</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09507	—	2-metilbutirrato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilbutirrato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilbutirrato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 10032-15-2</p> <p>FLAVIS 09.507</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilbutirrato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09512	—	Citrato di trietile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Citrato di trietile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Citrato di trietile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₁₂H₂₀O₇ Numero CAS: 77-93-0 FLAVIS 09.512</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del citrato di trietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09529	—	Isovalerato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 10032-13-0</p> <p>FLAVIS 09.529</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'isovalerato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09549	—	2-metilvalerato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilvalerato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilvalerato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 2177-77-7</p> <p>FLAVIS 09.549</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione del 2-metilvalerato di metile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentano, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentano, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilnonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.

- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02001	—	2-metilpropan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilpropan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilpropan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 78-83-1</p> <p>FLAVIS 02.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02003	—	Isopentanololo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isopentanololo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isopentanololo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 123-51-3</p> <p>FLAVIS 02.003</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isopentanololo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02026	—	3,7-dimetilottan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 106-21-8</p> <p>FLAVIS 02.026</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione del 3,7-dimetilottan-1-olo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02082	—	2-etilesan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-etilesan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-etilesan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 104-76-7</p> <p>FLAVIS 02.082</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-etilesan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b05004	—	2-metilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-metilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-metilpropanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O</p> <p>Numero CAS: 78-84-2</p> <p>FLAVIS 05.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05006	—	3-metilbutanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-metilbutanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-metilbutanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 590-86-3</p> <p>FLAVIS 05.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-metilbutanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b05049	—	2-metilbutirraldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-metilbutirraldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-metilbutirraldeide</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 96-17-3</p> <p>FLAVIS 05.049</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della 2-metilbutirraldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08008	—	Acido 3-metilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 3-metilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 3-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 503-74-2 FLAVIS 08.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 3-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08031	—	Acido 2-metilvalerico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 2-metilvalerico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 2-metilvalerico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 97-61-0</p> <p>FLAVIS 08.031</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-metilvalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08045	—	Acido 2-etilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 2-etilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 2-etilbutirrico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 88-09-5</p> <p>FLAVIS 08.045</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-etilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08046	—	Acido 2-metilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 2-metilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 2-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 116-53-0 FLAVIS 08.046</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08047	—	Acido 2-metileptanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 2-metileptanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 2-metileptanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS:1188-02-9 FLAVIS 08.047</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-metileptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08062	—	Acido 4-metilnonanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 45019-28-1</p> <p>FLAVIS 08.062</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido 4-metilnonanoico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08063	—	Acido 4-metilottanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 4-metilottanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 4-metilottanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 54947-74-9 FLAVIS 08.063</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 4-metilottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09005	—	Acetato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₆H₁₂O₂ Numero CAS: 110-19-0 FLAVIS 09.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09043	—	Butirrato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butirrato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 539-90-2 FLAVIS 09.043</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del butirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09070	—	Esanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 2198-61-0</p> <p>FLAVIS 09.070</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'esanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09103	—	Dodecanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₇H₃₄O₂</p> <p>Numero CAS: 6309-51-9</p> <p>FLAVIS 09.103</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del dodecanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09120	—	Ottanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₂₆O₂</p> <p>Numero CAS: 2035-99-6</p> <p>FLAVIS 09.120</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'ottanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09136	—	Propionato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Propionato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propionato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 105-68-0 FLAVIS 09.136</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del propionato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09162	—	Formiato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 110-45-2</p> <p>FLAVIS 09.162</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del formiato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09211	—	Tributirrato di glicerile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Tributirrato di glicerile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Tributirrato di glicerile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₅H₂₆O₆</p> <p>Numero CAS: 60-01-5</p> <p>FLAVIS 09.211</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del tributirrato di glicerile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09417	—	Isobutirrato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 97-85-8 FLAVIS 09.417</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isobutirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09419	—	Isobutirrato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isobutirrato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di isopentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 2050-01-3</p> <p>FLAVIS 09.419</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09472	—	Isovalerato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di isobutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 589-59-3</p> <p>FLAVIS 09.472</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09530	—	2-metilbutirrato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-metilbutirrato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-metilbutirrato di isopentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 27625-35-0</p> <p>FLAVIS 09.530</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09531	—	Isovalerato di 2-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 2445-77-4</p> <p>FLAVIS 09.531</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09659	—	Butirrato di 2-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butirrato di 2-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butirrato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 51115-64-1 FLAVIS 09.659</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del butirrato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/55 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile usate nell'acqua di abbeverata. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(11): 4268.

- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b02022	—	Ottan-2-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottan-2-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottan-2-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>$C_8H_{18}O$</p> <p>N. CAS: 123-96-6</p> <p>N. Flavis: 02.022</p> <p><i>Metodi d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza ottan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: <ul style="list-style-type: none"> per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.» 	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b02079	—	Isopropanolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isopropanolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isopropanolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99,7 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₃H₈O N. CAS: 67-63-0 N. Flavis: 02.079</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza isopropanolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b02088	—	Pentan-2-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Pentan-2-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Pentan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97,9 % Formula chimica: C₅H₁₂O</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>N. CAS: 6032-29-7 N. Flavis: 02.088</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza pentan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b02098	—	Ottan-3-olo	Composizione dell'additivo Ottan-3-olo	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottan-3-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>N. CAS: 589-98-0</p> <p>N. Flavis: 02.098</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza ottan-3-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b07002	—	Eptan-2-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Eptan-2-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Eptan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₇H₁₄O N. CAS: 110-43-0 N. Flavis: 07.002</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza eptan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b07054	—	Pentan-2-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Pentan-2-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Pentan-2-one</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>N. CAS: 107-87-9</p> <p>N. Flavis: 07.054</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza pentan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suinetti: 4 mg/kg, per polli da ingrasso e galline ovaiole: 3 mg/kg, per gatti: 2 mg/kg e per altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 mg/kg per i suinetti; — 3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole; — 2 mg/kg per gatti; — 5 mg/kg per altre specie e categorie. 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b07099	—	6-metil-epta-3,5-dien-2-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>6-metil-epta-3,5-dien-2-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>6-metil-epta-3,5-dien-2-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₂O</p> <p>N. CAS: 1604-28-0</p> <p>N. Flavis: 07.099</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione di 6-metil-epta-3,5-dien-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 0,3 mg/kg, per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b07113	—	Nonan- 3-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonan- 3- one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonan- 3- one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>suini e pollame 0,3 mg/kg, per i pesci: 0,05 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Purezza: min. 95,9 % Formula chimica: C₉H₁₈O N. CAS: 925-78-0 N. Flavis: 07.113</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza nonan- 3- one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,05 mg/kg per i pesci; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: — 0,3 mg/kg per suini e pollame; — 0,05 mg/kg per i pesci; — 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b07150	—	Decan-2-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Decan-2-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Decan-2-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O</p> <p>N. CAS: 693-54-9</p> <p>N. Flavis: 07.150</p> <p><i>Metodo d'analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza decan-2-one negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 0,3 mg/kg e per altre specie e categorie: 0,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 0,3 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09105	—	Tetradecanoato di isopropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Tetradecanoato di isopropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Tetradecanoato di isopropile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₇H₃₄O₂</p> <p>N. CAS: 110-27-0</p> <p>N. Flavis: 09.105</p> <p><i>Metodo d'analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza tetradecanoato di isopropile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/56 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido lattico, l'acido 4-ossovalerico, l'acido succinico, l'acido fumarico, l'acetoacetato di etile, il lattato di etile, il lattato di butile, il 4-ossovalerato di etile, il succinato di dietile, il malonato di dietile, il butil-o-butirillattato, il lattato di es-3-enile, il lattato di esile, il butirro-1,4-lattone, il decano-1,5-lattone, l'undecano-1,5-lattone, il pentano-1,4-lattone, il nonano-1,5-lattone, l'ottano-1,5-lattone, l'eptano-1,4-lattone e l'esano-1,4-lattone («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscelate, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928.

- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b08004	—	Acido lattico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido lattico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido lattico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₃H₆O₃ Numero CAS: 598-82-3 e 50-21-5 per l'acido DL-lattico, 79-33-4 per l'acido L-lattico N. Flavis: 08.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido lattico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	---------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b08023	—	Acido 4-ossovalerico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 4-ossovalerico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 4-ossovalerico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₈O₃</p> <p>Numero CAS: 123-76-2</p> <p>N. Flavis: 08.023</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido 4-ossovalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	
2b08024	—	Acido succinico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido succinico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido succinico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₆O₄</p> <p>Numero CAS: 110-15-6</p> <p>N. Flavis: 08.024</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido succinico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b08025	—	Acido fumarico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido fumarico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido fumarico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99,5 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₄O₄</p> <p>Numero CAS: 110-17-8</p> <p>N. Flavis: 08.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09402	—	Acetoacetato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetoacetato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetoacetato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97,5 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₀O₃</p> <p>Numero CAS: 141-97-9</p> <p>N. Flavis: 09.402</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acetoacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09433	—	Lattato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Lattato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Lattato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₃</p> <p>Numero CAS: 97-64-3</p> <p>N. Flavis: 09.433</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del lattato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09434	—	Lattato di butile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Lattato di butile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Lattato di butile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₄O₃</p> <p>Numero CAS: 138-22-7</p> <p>N. Flavis: 09.434</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del lattato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09435	—	4-Ossovalerato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>4-Ossovalerato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>4-Ossovalerato di etile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₂O₃</p> <p>Numero CAS: 539-88-8</p> <p>N. Flavis: 09.435</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 4-ossovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09444	—	Succinato di dietile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Succinato di dietile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Succinato di dietile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₄O₄</p> <p>Numero CAS: 123-25-1</p> <p>N. Flavis: 09.444</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del succinato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09490	—	Malonato di dietile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Malonato di dietile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Malonato di dietile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₂O₄</p> <p>Numero CAS: 105-53-3</p> <p>N. Flavis: 09.490</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del malonato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09491	—	Butil-o-butirrillattato	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butil-o-butirrillattato</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butil-o-butirrillattato</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{20}O_4$</p> <p>Numero CAS: 7492-70-8</p> <p>N. Flavis: 09.491</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butil-o-butirrillattato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09545	—	Lattato di es-3-enile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Lattato di es-3-enile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Lattato di es-3-enile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: $C_9H_{16}O_3$ Numero CAS: 61931-81-5 N. Flavis: 09.545</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del lattato di es-3-enile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09580	—	Lattato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Lattato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Lattato di esile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₈O₃</p> <p>Numero CAS: 20279-51-0</p> <p>N. Flavis: 09.580</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del lattato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10006	—	Butirro-1,4-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirro-1,4-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirro-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 96-48-0</p> <p>N. Flavis: 10.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del butirro-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10007	—	Decano-1,5-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Decano-1,5-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Decano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_{10}H_{18}O_2$ Numero CAS: 705-86-2 N. Flavis: 10.007</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del decano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10011	—	Undecano-1,5-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Undecano-1,5-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Undecano-1,5-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_{11}H_{20}O_2$</p> <p>Numero CAS: 710-04-3</p> <p>N. Flavis: 10.011</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'undecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10013	—	Pentano-1,4-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Pentano-1,4-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Pentano-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 108-29-2</p> <p>N. Flavis: 10.013</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del pentano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10014	—	Nonano-1,5-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nonano-1,5-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nonano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_9H_{16}O_2$ Numero CAS: 3301-94-8 N. Flavis: 10.014</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del nonano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b10015	—	Ottano-1,5-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Ottano-1,5-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Ottano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: $C_8H_{14}O_2$ Numero CAS: 698-76-0 N. Flavis: 10.015</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'ottano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10020	—	Eptano-1,4-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Eptano-1,4-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Eptano-1,4-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₇H₁₂O₂ Numero CAS: 105-21-5 N. Flavis: 10.020</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'eptano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b10021	—	Esano-1,4-lattone	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Esano-1,4-lattone</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Esano-1,4-lattone</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{10}O_2$</p> <p>Numero CAS: 695-06-7</p> <p>N. Flavis: 10.021</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'esano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/57 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 6 marzo 2012 e del 13 novembre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte per i mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. Poiché l'impiego dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'acqua da abbeveraggio è difficile da controllare se queste sostanze sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati con l'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta degli additivi. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscelate, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che l'1,8-cineolo, la 3,4-diidrocumarina e il 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano sono irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. L'Autorità ha inoltre concluso che la 3,4-diidrocumarina è sensibilizzante della pelle e nociva se ingerita. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2622 e EFSA Journal 2012;10(11):2967.

- (7) La valutazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti.

2b03001	—	1,8-cineolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>1,8-cineolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>1,8-cineolo</p> <p>Ottenuta per distillazione da <i>Eucalyptus globulus</i></p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 470-82-6</p> <p>N. Flavis: 03.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1,8-cineolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—		<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	---	-------------------------	---	---	--	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b13009	—	3,4-diidrocumarina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3,4-diidrocumarina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,4-diidrocumarina</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 119-84-6</p> <p>N. Flavis: 13.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della 3,4-diidrocumarina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	
2b13037	—	2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 16409-43-1</p> <p>N. Flavis: 13.037</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 0,5 mg/kg, e per altre specie e categorie: 0,3 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,5 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 0,3 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,5 mg/kg per suini e pollame; — 0,3 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(¹) Per informazioni dettagliate sui metodi di analisi consultare il seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/58 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere 13 novembre 2012 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze nerolidolo e 2-(4-metilfenil)propan-2-olo nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Per quanto riguarda le sostanze alfaterpineolo, terpineolo e acetato di linalile, il rapporto esatto da osservare per aggiungerle a mangimi e acqua non è disponibile. Tuttavia tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.
- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(11): 2966.

- (7) La valutazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b02014	—	Alfaterpineolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alfaterpineolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alfaterpineolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>N. CAS: 98-55-5</p> <p>N. Flavis: 02,014</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza alfaterpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	----------------	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b02018	—	Nerolidolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Nerolidolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Nerolidolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₅H₂₆O N. CAS: 7212-44-4 N. Flavis: 02,018</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza nerolidolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b02042	—	2-(4-metilfenil)propan-2-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-(4-metilfenil)propan-2-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-(4-metilfenil)propan-2-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₁₀H₁₄O</p> <p>N. CAS 1197-01-9</p> <p>N. Flavis: 02.042</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza 2-(4-metilfenil)propan-2-olo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b02230	—	terpineolo	Composizione dell'additivo terpineolo	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>terpineolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 91 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₈O</p> <p>N. CAS: 8000-41-7</p> <p>N. Flavis: 02.230</p> <p><i>Metodo d'analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza terpineolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09013	—	acetato di linalile	<i>Composizione dell'additivo</i> acetato di linalile	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>acetato di linalile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₂₀O₂</p> <p>N. CAS: 115-95-7</p> <p>N. Flavis: 09.013</p> <p><i>Metodo d'analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione della sostanza acetato di linalile negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/59 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 7 marzo 2012 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella negli alimenti. Essa ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. Dato che l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio è difficilmente controllabile quando sono somministrate contemporaneamente al mangime, tale impiego dovrebbe essere escluso. Dette sostanze possono tuttavia essere utilizzate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Visto che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e visto il riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal (2012);10(3):2625.

- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b06006	—	1,1-dimetossi-2-feniletano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 1,1-dimetossi-2-feniletano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 1,1-dimetossi-2-feniletano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₄O₂ Numero CAS: 101-48-4 N. Flavis: 06.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'1,1-dimetossi-2-feniletano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027
---------	---	----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09083	—	Formiato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Formiato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Formiato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C₉H₁₀O₂ Numero CAS: 104-62-1 N. Flavis: 09.083</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del formiato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09262	—	Ottanoato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di fenetile</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₆H₂₄O₂</p> <p>Numero CAS: 5457-70-5</p> <p>N. Flavis: 09.262</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'ottanoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b09427	—	Isobutirrato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isobutirrato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isobutirrato di fenetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 103-48-0</p> <p>N. Flavis: 09.427</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'isobutirrato di fenetile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per i suini e il pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09538	—	Etilbutirrato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Etilbutirrato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Etilbutirrato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂ Numero CAS: 24817-51-4 N. Flavis: 09.538</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'etilbutirrato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.»</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09774	—	Benzoato di fenetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di fenetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₅H₁₄O₂ Numero CAS: 94-47-3 N. Flavis: 09.774</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg; per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del benzoato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele aromatizzanti:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente dicitura:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie.» <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per i suini e il pollame; — 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/60 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'isoeugenolo è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'isoeugenolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione di pollame, ruminanti che producono latte destinato al consumo umano e pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 14 dicembre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ⁽³⁾ ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'isoeugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'isoeugenolo non dovrebbe essere autorizzato per le categorie di specie di mammiferi destinate alla produzione di latte destinato al consumo umano. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'isoeugenolo nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'isoeugenolo è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità ha concluso che l'uso simultaneo nei mangimi e nell'acqua di abbeverata dovrebbe essere evitato. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che l'isoeugenolo è irritante per le vie respiratorie, la cute e gli occhi ed è inoltre un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(1):2532.

- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b04004	—	Isoeugenolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isoeugenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isoeugenolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 97-54-1</p> <p>N. Flavis: 04.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione della sostanza isoeugenolo negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	-------------	--	--	---	---	---	---	-----------------

								6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/61 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile destinati ai pesci e al pollame non saranno nuovamente autorizzati in quanto sono stati ritirati dal richiedente.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 15 novembre 2011 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può pertanto essere estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile nell'acqua di abbeveraggio. Tuttavia tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, si dovrebbero indicare i tenori raccomandati sulle etichette degli additivi. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che il 4-allil-2,6-dimetossifenolo è irritante per gli occhi e per la pelle e che l'acetato di eugenile è irritante solo per la pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2011;9(12):2440.

- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate quali additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscelate contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b04051	—	4-allil-2,6-dimetossifenolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>4-allil-2,6-dimetossifenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>4-allil-2,6-dimetossifenolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₄O₃</p> <p>Numero CAS: 6627-88-9</p> <p>N. Flavis: 04.051</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09020	—	Acetato di eugenile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di eugenile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di eugenile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₂H₁₄O₃ Numero CAS: 93-28-7 N. Flavis: 09.020</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acetato di eugenile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame.	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti.</p>	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 aprile 2013 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(5):3208.

- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12001	—	3-(Metiltio) propionaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propionaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₄H₈OS Numero CAS: 3268-49-3 N. Flavis: 12.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della 3-(metiltio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12002	—	3-(Metiltio) propionato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propionato di metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O₂S</p> <p>Numero CAS: 13532-18-8</p> <p>N. Flavis: 12.002</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12004	—	Alliltiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alliltiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alliltiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 75 % (min. 98 % alliltiolo + solfuro di allile + allile mercaptano)</p> <p>Formula chimica: C₃H₆S</p> <p>Numero CAS: 870-23-5</p> <p>N. Flavis: 12.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'alliltiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12006	—	Solfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S</p> <p>Numero CAS: 75-18-3</p> <p>N. Flavis: 12.006</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12007	—	Solfuro di dibutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di dibutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈S</p> <p>Numero CAS: 544-40-1</p> <p>N. Flavis: 12.007</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12008	—	Disolfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Disolfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Disolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano) Formula chimica: C₆H₁₀S₂ Numero CAS: 2179-57-9 N. Flavis: 12.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12009	—	Trisolfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Trisolfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Trisolfuro di diallile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile) Formula chimica: C₆H₁₀S₃ Numero CAS: 2050-87-5 N. Flavis: 12.009</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12013	—	Trisolfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Trisolfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Trisolfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S₃</p> <p>Numero CAS: 3658-80-8</p> <p>N. Flavis: 12.013</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12014	—	Disolfuro di dipropile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di dipropile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di dipropile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₁₄S₂ Numero CAS: 629-19-6 N. Flavis: 12.014</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b12025	—	Isotiocianato di allile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isotiocianato di allile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isotiocianato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₄H₃NS Numero CAS: 57-06-7 N. Flavis: 12.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	0,05	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12026	—	Disolfuro di dimetile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di dimetile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₂H₆S₂</p> <p>Numero CAS: 624-92-0</p> <p>N. Flavis: 12.026</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12027	—	2-Metilbenzen-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metilbenzen-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₈S</p> <p>Numero CAS: 137-06-4</p> <p>N. Flavis: 12.027</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12032	—	Butantioato di S-metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butantioato di S-metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 2432-51-1</p> <p>N. Flavis: 12.032</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12037	—	Disolfuro di allile metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Disolfuro di allile metile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 2179-58-0</p> <p>N. Flavis: 12.037</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12062	—	3-(Metiltio) propan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) propan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀OS</p> <p>Numero CAS: 505-10-2</p> <p>N. Flavis: 12.062</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12063	—	3-(Metiltio) esan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-(Metiltio) esan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 51755-66-9</p> <p>N. Flavis: 12.063</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12071	—	1-Propan-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>1-Propan-1-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S</p> <p>Numero CAS: 107-03-9</p> <p>N. Flavis: 12.071</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12088	—	Solfuro di diallile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfuro di diallile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Solfuro di diallile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₀S</p> <p>Numero CAS: 592-88-1</p> <p>N. Flavis: 12.088</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12118	—	2,4-Ditiapentano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2,4-Ditiapentano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₃H₈S₂</p> <p>Numero CAS: 1618-26-4</p> <p>N. Flavis: 12.118</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12168	—	2-Metil-2-(metilditio) propanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metil-2-(metilditio) propanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀OS₂</p> <p>Numero CAS: 67952-60-7</p> <p>N. Flavis: 12.168</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2b12173	—	2-Metilpropan-1-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Metilpropan-1-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Metilpropan-1-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₄H₁₀S Numero CAS: 513-44-0 N. Flavis: 12.173</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	0,04	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	6 febbraio 2027
2b12175	—	Metilsolfinilmetano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Metilsolfinilmetano</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Metilsolfinilmetano Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₂H₆OS Numero CAS: 67-68-5 N. Flavis: 12.175</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del metilsolfinilmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b12197	—	Propan-2-tiolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propan-2-tiolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propan-2-tiolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₃H₈S Numero CAS: 75-33-2 N. Flavis: 12.197</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b15025	—	3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,5-Dimetil-1,2,4-tritriolano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetil benzil carbinolo, N,N-dimetil-tioacetammide, 4,6-dimetil-1,2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritriolano, 2-metil-4-propil 1,3-ossatiano</p> <p>Formula chimica: C₄H₈S₃</p> <p>Numero CAS: 23654-92-4</p> <p>N. Flavis: 15.025</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritriolano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b16030	—	2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆OS</p> <p>Numero CAS: 67715-80-4</p> <p>N. Flavis: 16.030</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/63 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'alcole benzilico, l'alcole 4-isopropilbenzilico, la benzaldeide, la veratraldeide, la 4-isopropilbenzaldeide, la salicilaldeide, la p-tolualdeide, la 2-metossibenaldeide, l'acido benzoico, l'acido gallico, l'acetato di benzile, il butirrato di benzile, il formiato di benzile, il propionato di benzile, l'esanoato di benzile, l'isobutirrato di benzile, l'isovalerato di benzile, il salicilato di esile, il fenilacetato di benzile, il benzoato di metile, il benzoato di etile, il benzoato di isopentile, il salicilato di pentile e il benzoato di isobutile («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione della veratraldeide destinata al pollame e ai pesci e dell'acido gallico destinato ai pesci non sarà rinnovata in quanto tali sostanze sono state ritirate dal richiedente.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 13 giugno 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'acido benzoico, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.
- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati, le sostanze in questione dovrebbero essere considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle e nocive se ingerite. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b02010	—	Alcole benzilico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alcole benzilico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alcole benzilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₈O</p> <p>Numero CAS: 100-51-6</p> <p>N. Flavis: 02.010</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'alcole benzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	------------------	---	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b02039	—	Alcole 4-isopropilbenzilico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Alcole 4-isopropilbenzilico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Alcole 4-isopropilbenzilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₄O</p> <p>Numero CAS: 536-60-7</p> <p>N. Flavis: 02.039</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'alcole 4-isopropilbenzilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b05013	—	Benzaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Benzaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Benzaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O</p> <p>Numero CAS: 100-52-7</p> <p>N. Flavis: 05.013</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione della benzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b05017	—	Veratraldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Veratraldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Veratraldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₀O₃</p> <p>Numero CAS: 120-14-9</p> <p>N. Flavis: 05.017</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione della veratraldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b05022	—	4-Isopropilbenzaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 4-Isopropilbenzaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-Isopropilbenzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O Numero CAS: 122-03-2 N. Flavis: 05.022</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione della 4-isopropilbenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b05055	—	Salicilaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Salicilaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Salicilaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 90-02-8</p> <p>N. Flavis: 05.055</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione della salicilaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b05029	—	p-Tolualdeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>p-Tolualdeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>p-Tolualdeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₈O</p> <p>Numero CAS: 104-87-0</p> <p>N. Flavis: 05.029</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione della p-tolualdeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b05129	—	2-Metossibenzaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-Metossibenzaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-Metossibenzaldeide</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 135-02-4</p> <p>N. Flavis: 05.129</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione della 2-metossibenzaldeide nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b08021	—	Acido benzoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido benzoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 65-85-0</p> <p>N. Flavis: 08.021</p> <p>Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg; bifenile: ≤ 100 mg/kg.</p>	Tutte le specie animali	—	—	125	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi sono stabilite procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei pericoli da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Laddove l'esposizione cutanea, inalatoria od oculare non possa essere ridotta a un livello accettabile attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando appositi dispositivi di protezione individuale.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>						
2b08080	—	Acido gallico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido gallico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido gallico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₇H₆O₅</p> <p>Numero CAS: 149-91-7</p> <p>N. Flavis: 08.080</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'acido gallico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali esclusi i pesci	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09014	—	Acetato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acetato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₉H₁₀O₂</p> <p>Numero CAS: 140-11-4</p> <p>N. Flavis: 09.014</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione dell'acetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09051	—	Butirrato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Butirrato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Butirrato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₄O₂</p> <p>Numero CAS: 103-37-7</p> <p>N. Flavis: 09.051</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del butirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.	
2b09077	—	Formiato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₈O₂</p> <p>Numero CAS: 104-57-4</p> <p>N. Flavis: 09.077</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del formiato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09132	—	Propionato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propionato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propionato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 122-63-4</p> <p>N. Flavis: 09.132</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per la determinazione del propionato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 25 mg/kg.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.		
2b09316		Esanoato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 99 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂</p> <p>Numero CAS: 6938-45-0</p> <p>N. Flavis: 09.316</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'esanoato di benzile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie».</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 mg/kg per suini e pollame; — 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09426	—	Isobutirrato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₁H₁₄O₂</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Numero CAS: 103-28-6 N. Flavis: 09.426</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isobutirrato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09458	—	Isovalerato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di benzile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂ Numero CAS: 103-38-8 N. Flavis: 09.458</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione dell'isovalerato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09581	—	Salicilato di esile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Salicilato di esile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Salicilato di esile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₁₃H₁₈O₃ Numero CAS: 6259-76-3 N. Flavis: 09.581</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per l'identificazione del salicilato di esile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09705	—	Fenilacetato di benzile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Fenilacetato di benzile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Fenilacetato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₁₅H₁₄O₂ Numero CAS: 102-16-9 N. Flavis: 09.705</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del fenilacetato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09725	—	Benzoato di metile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di metile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Formula chimica: C₈H₈O₂ Numero CAS: 93-58-3 N. Flavis: 09.725</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del benzoato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b09726	—	Benzoato di etile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di etile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₉H₁₀O₂ Numero CAS: 93-89-0 N. Flavis: 09.726</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del benzoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09755	—	Benzoato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica: C₁₂H₁₆O₂ Numero CAS: 94-46-2 N. Flavis: 09.755</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1) Per la determinazione del benzoato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09762	—	Salicilato di pentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Salicilato di pentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Salicilato di pentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>Formula chimica $C_{12}H_{16}O_3$ Numero CAS: 2050-08-0 N. Flavis: 09.762</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (*) Per l'identificazione del salicilato di pentile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 1 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b09757	—	Benzoato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Benzoato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Benzoato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p>Formula chimica: C₁₁H₁₄O₂ Numero CAS: 120-50-3 N. Flavis: 09.757</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del benzoato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/64 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido glicirrizico, ammoniato è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere dell'11 dicembre 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, l'acido glicirrizico, ammoniato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido glicirrizico, ammoniato nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido glicirrizico, ammoniato è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'acido glicirrizico, ammoniato utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Tale sostanza può tuttavia essere usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.
- (6) L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido glicirrizico, ammoniato dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzante della pelle. Si dovrebbero di conseguenza adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione dell'acido glicirrizico, ammoniato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2015;13(1):3971.

- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b16060	—	Acido glicirrizico, ammoniato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido glicirrizico, ammoniato</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido glicirrizico, ammoniato</p> <p>Prodotto mediante estrazione da specie del genere <i>Glycyrrhiza</i></p> <p>Purezza: min. 98-100 % (sulla sostanza secca)</p> <p>Formula chimica: $C_{42}H_{65}O_{16}$</p> <p>N. CAS: 53956-04-0</p> <p>N. Flavis: 16.060</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'acido glicirrizico, ammoniato nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;</p> <p>— 1 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;</p>	6 febbraio 2027
---------	---	-------------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

								<p>— 1 mg/kg per altre specie e categorie.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/65 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha domandato che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 10 marzo 2015 e del 1° dicembre 2015 ⁽³⁾ che, alle condizioni d'uso proposte per i mangimi, le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene non hanno effetti nocivi né sulla salute degli animali, né sulla salute umana, né sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione delle sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti tali sostanze sono efficaci, in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze pin-2(3)-ene, pin-2(10)-ene, delta-3-carene, beta-cariofillene e canfene usate nell'acqua di abbeverata. L'Autorità ha concluso che in assenza di un margine di sicurezza la somministrazione simultanea delle sostanze d-limonene, 1-isopropil-4-metilbenzene e 1-isopropenil-4-metilbenzene nei mangimi e nell'acqua non dovrebbe essere consentita. Tuttavia, tali sostanze possono essere usate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (5) Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per motivi pratici e tenendo conto della rivalutazione eseguita dall'Autorità, si dovrebbero fissare tenori massimi raccomandati. Quando si supera il tenore raccomandato di additivo in mangimi completi, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere riportati il numero di identificazione e il nome dell'additivo per mangimi, nonché la quantità aggiunta.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(3):4053 e EFSA Journal 2016; 14(1):4339.

- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi in mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b01002	—	1-isopropil-4-metibenzene	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 1-isopropil-4-metibenzene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 1-isopropil-4-metibenzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % $C_{10}H_{14}$ N. CAS: 99 87-6 N. Flavis: 01.002</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza 1-isopropil-4-metibenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: Per i gatti: 14 mg/kg e per altre specie e categorie: 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 14 mg/kg per gatti; — 25 mg/kg per altre specie e categorie.» 	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 14 mg/kg per gatti; — 25 mg/kg per altre specie e categorie. <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b01003	—	Pin-2(10)-ene	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Pin-2(10)-ene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Pin-2(10)-ene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			<p>N. CAS: 127-91-3 N. Flavis: 01.003</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza pin-2(10)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>		
2b01004	—	Pin-2(3)-ene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Pin-2(3)-ene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Pin-2(3)-ene</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₆ N. CAS: 80-56-8 N. Flavis: 01.004 <i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione della sostanza pin-2(3)-ene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).				<ol style="list-style-type: none"> 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg. 6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. 	
2b01007	—	Beta-cariofillene	<i>Composizione dell'additivo</i> Beta-cariofillene	Tutte le specie animali	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Beta-cariofillene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 %</p> <p>Formula chimica: C₁₅H₂₄</p> <p>N. CAS: 87-44-5</p> <p>N. Flavis: 01.007</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza beta-cariofillene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
2b01009	—	Canfene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Canfene</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Canfene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 80 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p> <p>N. CAS: 79-92-5</p> <p>N. Flavis: 01.009</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza canfene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>				<p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2b01010	—	1-isopropenil-4-metilbenzene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>1-isopropenil-4-metilbenzene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>1-isopropenil-4-metilbenzene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂</p> <p>N. CAS: 1195-32-0</p> <p>N. Flavis: 01.010</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza 1-isopropenil-4-metilbenzene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:</p> <p>per suini e pollame: 1 mg/kg, e per altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti:</p> <p>— 1 mg/kg per suini e pollame;</p> <p>— 1,5 mg/kg per altre specie e categorie.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b01029	—	Delta-3-carene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Delta-3-carene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Delta-3-carene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p> <p>N. CAS: 13466-78-9</p> <p>N. Flavis: 01.029</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza delta-3-carene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 5 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.		
2b01045	—	D-limonene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>D-limonene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>D-limonene</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 96 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₆</p> <p>N. CAS: 5989-27-5</p> <p>N. Flavis: 01.045</p> <p><i>Metodo d'analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della sostanza d-limonene negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera i limiti seguenti: 25 mg/kg. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/66 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016****relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido tannico è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere dell'11 settembre 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la funzione dell'acido tannico nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'acido tannico è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere talune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto del riesame effettuato dall'Autorità, si dovrebbe indicare il tenore raccomandato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno dare alcune informazioni particolari.
- (6) L'Autorità ha concluso che in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori l'acido tannico dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. L'utilizzo dell'acido tannico dovrebbe pertanto essere autorizzato nei modi specificati dall'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido tannico, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ The EFSA Journal 2014;12(10):3828.

- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanza, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità della normativa applicabile prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici, gruppo funzionale: composti aromatizzanti

2b16080	—	Acido tannico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido tannico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido tannico</p> <p>Prodotto mediante estrazione da piante diverse.</p> <p>Purezza: min. 93 % sulla sostanza secca</p> <p>Formula chimica: C₇₆H₅₂O₄₆</p> <p>Numero CAS: 72401-53-7</p> <p>N. Flavis: 16.080</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'acido tannico nell'additivo per mangimi:</p> <p>test qualitativi colorimetrici o di precipitazione (Ph. Eur. 6^a edizione, monografia 1477) e metodo gravimetrico quantitativo (FAO JECFA, monografia acido tannico).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzino e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 15 mg/kg». 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 15 mg/kg. 	6 febbraio 2027
---------	---	---------------	---	-------------------------	---	---	---	---	-----------------

		<p>Per l'identificazione dell'acido tannico (come acido gallico) nella premiscela di aromi:</p> <p>cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV).</p>					<p>6. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT